

COMUNE DI BRONTE
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2017

Sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 11/07/2007

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 18/05/2017 al 02/06/2017

Entrato in vigore il 03/06/2017



Il Vice Segretario
Dott. ssa Maria Teresa Sapia




Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

(approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 26-04-2017)

COMUNE DI CUNEO - LEGATO ALLA TIPOGRAFIA
PUBBLICITÀ DEL COMUNE DI CUNEO
N° 17 DEL 03/03/2017

Emesso li, 05/03/2017

IL DIRIGENTE TECNICO
IL CAPO DELLA 5ª AREA TECNICA,
TECNICA MANUFATTIVA, URBANISTICA
Dott. Ing. Salvatore Candelullo



6

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Garanzie
- Art. 4 - Finalità del trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Titolare del trattamento
- Art. 6 - Responsabile del trattamento
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature di videosorveglianza
- Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art 19 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 20 - Modifiche regolamentari
- Art. 21 - Entrata in vigore

u

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Bronte.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. m. e i. ed al provvedimento del Garante della Riservatezza dell'8 aprile 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende: —

- a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare del trattamento", il Comune di Bronte, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile del trattamento", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali, con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Garanzie

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Bronte, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare

riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Il Comune di Bronte si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 08/04/2010 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria e delle forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi.

3. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche. Il terminale di gestione delle telecamere è posizionato presso gli uffici della Polizia Municipale, locale idoneo alla conservazione e custodia dei macchinari e dei dati registrati in quanto dotato di cassaforte.

4. La custodia fisica dei dati verrà garantita mediante idonea cassaforte di sicurezza di cui sarà dotata e che resterà nella disponibilità della Polizia Municipale.

Art. 4 - Finalità del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - b) al controllo di determinate aree riconosciute particolarmente a rischio per il ripetersi di attività illecite;
 - c) al monitoraggio del traffico;
 - d) a costituire uno strumento operativo ausiliario di protezione civile sul territorio urbano;
 - e) a contribuire alla scoperta ed all'eventuale ricostruzione della dinamica di reati compiuti nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per consentire un pronto intervento delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento delle Forze dell'Ordine.
- L'attività di videosorveglianza deve essere conforme, in ogni caso, alle finalità istituzionali demandate al Comune di Bronte, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalla normativa in materia di ordinamento e funzionamento della Polizia Municipale; le immagini potranno essere utilizzate per la contestazione di sanzioni amministrative.

2. Il Comune di Bronte dà atto che gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati per il controllo del rispetto dei divieti di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o fotografare o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori; possono essere utilizzati per accertare infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità ed orario di deposito dei rifiuti urbani.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le videoriprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area pubblica o di uso pubblico ove le videocamere sono installate.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile assicurare costantemente che le inquadrature dalle videocamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante

la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE, PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati, così come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f) del Codice è il Comune di Bronte.
2. Il Comune di Bronte, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.
3. Il Comune di Bronte si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 08/04/2010 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza.

Art. 6 - Responsabile del trattamento

1. Il Sindaco nomina con apposito decreto il Responsabile del Trattamento tra soggetti, legati da rapporto di servizio con l'Amministrazione, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il Sindaco può mantenere in capo a se il ruolo di Responsabile del Trattamento, e comunque lo mantiene fino alla emissione del decreto di nomina a persona diversa. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il Responsabile del trattamento deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile del trattamento ha il compito di gestire le operazioni di trattamento improntandole al pieno rispetto della vigente normativa in materia e dei provvedimenti emessi dal Garante della Privacy.
5. Fatto salvo quanto disposto dagli art. 7, il Responsabile del trattamento, sentito il Titolare del Trattamento, stabilisce compiti, attribuzioni e competenze specifiche agli incaricati della gestione delle Aree e degli Uffici di appartenenza.
6. Il Responsabile del trattamento organizza le misure necessarie a garantire la protezione dei dati nonché l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di cui alla vigente normativa in materia.
7. Il Responsabile del trattamento rilascia le autorizzazioni temporanee di cui all'art. 7 comma 4 lettera G).
8. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile.
9. Il Responsabile del trattamento custodisce copia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, delle chiavi degli armadi per la conservazione degli eventuali supporti informatici che memorizzano le immagini nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature di videosorveglianza

1. L'accesso alle apparecchiature di videosorveglianza è consentito solamente, oltre che al Sindaco, al Responsabile del Trattamento, agli incaricati e/o autorizzati di cui all'art. 6 comma 5 e comma 7 e art. 9 comma 1.
2. Possono essere autorizzati dal Responsabile del Trattamento all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
3. Il Responsabile Comunale degli Impianti di Videosorveglianza adotta sotto la propria responsabilità ogni precauzione tecnica atta ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone da lui autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
5. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione, il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal Comandante di reparto.
6. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità quando dalle stesse venga richiesto per finalità imposte da norme di Legge e di rilevanza pari o superiore agli interessi di riservatezza di terzi.
7. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di Polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati andranno nominati tra il personale in servizio che per competenza, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo per l'estrapolazione delle immagini.
6. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai soggetti incaricati ed autorizzati dal Responsabile del Trattamento.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1.
2. Il personale autorizzato è dotato di propria password di accesso al sistema al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.

3. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle richiamate nel presente regolamento.

4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rilevazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale.

5. Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura dell'incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti, quelli di cancellazione dell'immagine e quant'altro ritenga di annotare, il tutto dall'incaricato medesimo sottoscritto.

6. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire automaticamente nei tempi previsti dal presente regolamento e con sovrascrittura del supporto di memoria.

7. L'impianto di videosorveglianza consente l'acquisizione dei dati video ed audio. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I dati video e/o audio acquisiti dall'unità di videosorveglianza potranno essere scaricati in apposite apparecchiature elettroniche o informatiche per la visualizzazione, l'ascolto, la registrazione, il trattamento, situate presso il Comando di Polizia Locale o altro locale all'uopo individuato. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server e/o dispositivi di memorizzazione. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso l'unità di ripresa e/o la sede della Polizia Locale. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

CAPO III

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "Codice", e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di "dati sensibili". Vista la complessità dell'impianto di videosorveglianza che prevede il posizionamento sul territorio diverse postazioni video sorvegliate, non è previsto il controllo costante di ogni terminale video; né, per gli stessi motivi, sarà possibile effettuare una visione di tutte le immagini registrate entro il termine previsto per la cancellazione automatica. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti rilevanti ai fini di cui al precedente art. 4 ed in particolare di reati, l'incaricato della sorveglianza provvede a darne comunicazione agli Organi competenti per consentire l'opportuno intervento. Alle informazioni raccolte riguardanti ipotesi di reato possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e, saranno riversate su appositi formati asportabili conservati in apposita cassaforte per la successiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge n.300 del 20.05.70 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
4. I segnali video saranno convogliati agli appositi terminali siti presso gli Uffici Comunali ove le immagini potranno essere visualizzate su monitor e salvate su appositi supporti digitali esclusivamente alla presenza del personale incaricato ed autorizzato. La conservazione delle immagini videoregistrate sarà limitata nel tempo massimo previsto dal provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 08/04/2010. Tale arco di tempo è necessario al fine di superare i limiti di vigilanza imposti dall'articolazione dell'orario di lavoro del personale. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti di quanto disposto nello stesso provvedimento del Garante. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione, che comunque non può essere superiore ad una settimana, deve pertanto essere valutato come eccezionale ed in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente. Le operazioni tecniche di salvataggio su supporti digitali oltre il normale termine di auto cancellazione sono di competenza del Responsabile o di un suo delegato, in relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini, quelle riprese in tempo reale dovranno distruggere quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.
5. E' consentito l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e dei segnali video da parte di altri Enti, Organi dello Stato, Forze dell'Ordine le cui finalità istituzionali sono compatibili e funzionali alle finalità di cui al precedente art. 4.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al presente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Bronte, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del "Codice", si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali collocando, ai confini del Territorio e in ogni sito in cui sono posizionate le telecamere di videosorveglianza, la segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:
"TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATO - La registrazione è effettuata dal Comune di Bronte per fini di sicurezza - art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)".
"AREA VIDEOSORVEGLIATA - La registrazione è effettuata dal Comune di Bronte per fini di sicurezza - art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)".
Detti cartelli devono essere conformi per contenuto, forma, numero, posizione a quanto previsto al punto 3.1 del provvedimento del Garante del 8/4/2010.
Analoga informativa dovrà essere collocata nei siti in cui vengano effettuate videoriprese con telecamere mobili.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti a i dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro trenta giorni
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art 14 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11. L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali, dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Bronte a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.. 241, è individuato nel Responsabile del trattamento.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

Il presente atto è trasmesso a cura del Titolare al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le norme dello Statuto comunale e le disposizioni vigenti in materia di comunicazione vincolata all'Autorità Garante.

1